

R.G. 471/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Luca Fuzio
dott. Maria Magri
dott. Angela Randazzo

Presidente relatore
Giudice
Giudice

nel procedimento n. 471/2025, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BONISSONI DANIELA (C.F. BNSDNL74S43H509O), nata a [REDACTED]
[REDACTED] (BG) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] (BG), in [REDACTED]

rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Pietro Maria Aiello del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviolo (BG), via delle Querce n. 7

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 22.12.2025 dalla sig. **BONISSONI DANIELA** (C.F. BNSDNL74S43H509O), nata a [REDACTED] (BG) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] (BG), in [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 168.611,47, derivante da debiti maturati a diverso titolo rispettivamente e principalmente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, AGOS DUCATO S.p.a. e B.C.C. NPLS 2018-2 S.r.l.;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che la debitrice è titolare della quota di 2/3 dei seguenti immobili, tutti siti nel Comune di [REDACTED] (BG), già oggetto di esecuzione immobiliare, il cui valore di realizzo complessivo è stato stimato in euro 34.000,00 (euro 22.666,67 la quota della debitrice), così catastalmente identificati:

- fog. 6 particella 124 sub. 6, cat. C6, cl. 02, consistenza 15 m2, rendita 24,02;
- fog. 6 particella 124 sub. 29, cat. C2, cl. 01, consistenza 67 m2, rendita 65,75;
- fog. 6 particella 124 sub. 30, cat. C6, cl. 02, consistenza 34 m2, rendita 54,43.

Considerato altresì che la ricorrente risulta titolare di un'autovettura Citroen targata [REDACTED] immatricolata il 14.06.2006, di valore certamente irrisorio, che andrà comunque sottoposta a liquidazione salvo diverso avviso in merito alla convenienza che dovrà essere rappresentato dal liquidatore nella fase della liquidazione:

considerato ancora che la sig. BONISSONI è titolare dei seguenti rapporti bancari: del conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. n. [REDACTED] (per il quale risultano prodotti gli estratti conto dal 2020 al 2025, e su cui esisteva un saldo disponibile al 09.05.2025 di euro 559,53); del conto corrente Postepay S.p.a. n. [REDACTED] aperto il 21.03.2023 (per il quale risultano prodotti gli estratti conto dall'apertura al 18.07.2024); di una carta Agos Pay Card (con estratti conto prodotti dal 2020 al 21.01.2024) e di un libretto postale, smarrito dalla debitrice, il cui saldo comunicato dall'Ufficio postale al 31.12.2023 risulta essere pari a € 1,04;

rilevato che la sig. BONISSONI risulta assunta con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 01.12.2023 con le mansioni di commessa presso [REDACTED] per il quale percepisce un'entrata mensile media pari a circa € 1.500,00 dipendente, come emerge dalle dichiarazioni contabili in atti;

rilevato ancora che la sig. [REDACTED] risiede con il marito [REDACTED] Gianpietro nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo;

rilevato che la sig. [REDACTED] elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € 999,50 circa e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare;



ritenuto che la sig. [REDACTED] ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori la quota stipendio (1/5) di € 380,00 circa mensili per la durata di tre anni (per un importo complessivo di euro 13.680,00) il ricavato della vendita della quota di 2/3 degli immobili di proprietà per un importo stimato di € 22.666,67;

ritenuto che all'attivo così indicato vadano aggiunte le tredicesime mensilità percepite in corso di rapporto, l'autovettura di proprietà e la liquidità esistente sui rapporti bancari e postali in essere in capo alla debitrice;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Monica Ghidetti, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, avv. Monica Ghidetti;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della signora **BONISSONI DANIELA** (C.F. BNSDNL74S43H509O), nata a [REDACTED] (BG) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] (BG), in [REDACTED] di n. [REDACTED]

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore l'avv. Monica Ghidetti;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata



all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1000,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della signora BONISSONI DANIELA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e



fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 30 dicembre 2025

Il Presidente

dott. Luca Fuzio

